



FERROVIENORD S.p.A.

SEDE LEGALE: P. LE CADORNA N. 14 - 20123 MILANO

CAPITALE SOCIALE € 5.250.000,00 INTER. VERSATO

REGISTRO SOCIETA' TRIBUNALE DI MILANO N. 219979

PARTITA I.V.A. E C.F. N. 06757900151

C.C.I.A.A. DI MILANO N. 1118019

CONVENZIONE

TRA

FERROVIENORD S.p.A, rappresentata in questo atto dal proprio Direttore Sviluppo Infrastruttura - dott. Ing. MARIANI Marco, nato a Certosa di Pavia il 02.01.1958, munito dei necessari poteri per la stipula del presente atto, ("**FERROVIENORD**")

E

Il Comune di Tradate, con sede a in (P.IVA, Codice Fiscale), rappresentata in questo atto dal proprio Dott. Ing. nato a il, munito dei necessari poteri per la stipula del presente atto,

(denominate congiuntamente "**Parti**" o singolarmente e indistintamente "**Parte**")
per disciplinare la manutenzione del sottopasso ciclopedonale di Via Treves posto al km. 35+471 della ferrovia Saronno/Laveno.

PREMESSE

- FERROVIENORD è concessionaria di Regione Lombardia per la realizzazione, l'esercizio e la gestione dell'infrastruttura ferroviaria regionale in forza della Deliberazione di Giunta regionale n. 4823 del 15 febbraio 2016 per il periodo 18 marzo 2016 - 31 ottobre 2060;

- che a seguito dei lavori di sistemazione del ponte ferroviario sul torrente Fontanile si è reso necessario ripristinare la viabilità ciclopedonale esistente mediante la realizzazione del sottopasso ciclopedonale oggetto della convenzione;
- che con delibera n°, la Regione Lombardia approvava il Protocollo di Accordo per la definizione del progetto e per l'esecuzione dei lavori del sottopasso ciclopedonale al km.35+471 (**"Protocollo di Accordo"**);
- che nell'allegato al Protocollo di Accordo le Parti si impegnavano a redigere apposite convenzioni per la disciplina della proprietà e manutenzione delle opere;
- che con D.G.R. del è stato approvato in linea tecnico-economica il progetto esecutivo di cui sopra .

TUTTO CIO' PREMESSO SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 - CONFERMA DELLE PREMESSE

Le premesse sopra riportate formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

FERROVIENORD e il Comune di Tradate convengono di regolare con la presente Convenzione, secondo le condizioni, le modalità ed i termini ivi stabiliti, la manutenzione e la gestione del sottopasso ciclopedonale al km. 35+471 (via Treves) della linea Saronno/Laveno. Il tutto come da progetti e relazioni allegati alla presente convenzione per formarne parte integrante.

ART. 3 - CARATTERISTICHE DEL MANUFATTO

Il sottopasso ciclopedonale al km. 36+471 della linea Saronno/Laveno sarà di tipo.....

ART. 4 - MANUTENZIONE DEL MANUFATTO

Nel seguito sono disciplinati gli interventi di manutenzione da attuarsi .

Gli interventi di manutenzione straordinaria necessari al mantenimento delle struttu-

re del sottopasso ciclopeditonale, per la parte sottostante la sede ferroviaria, oggetto della presente convenzione, saranno eseguiti a cura e spese di FERROVIENORD S.P.A..

Saranno effettuati a cura e spese del Comune di Tradate gli interventi di manutenzione volti a garantire la sicurezza e il decoro della viabilità e il deflusso delle acque, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti:

- riparazione o sostituzione dell'impianto di smaltimento acque meteoriche;
- riparazione o sostituzione degli impianti elettrici e delle lampade d'illuminazione;
- riparazioni delle pavimentazioni e interventi necessari a garantire il regolare deflusso delle acque;
- pulizia delle varie parti dell'opera al fine di asportare tutti i materiali estranei;
- lo sgombero della neve sulla sede stradale,
- disposizione di segnaletica;
- sostituzione di elementi accessori deteriorati (rivestimento lastre in lamiera) da compiere con semplici operazioni di smontaggio e montaggio.
- riparazioni localizzate delle parti superficiali ad esempio l'intonaco, ad esclusione delle parti strutturali.

Al fine di garantire la sicurezza ferroviaria e consentire agli Ispettori qualificati di FERROVIENORD S.p.A di monitorare lo stato dell'opera, in ottemperanza ai disposti del D.Lgs 162/2007, del DPR 753/1980 e delle successive modifiche o integrazioni nonché delle circolari dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF), tutte le strutture sottostanti la sede ferroviaria devono essere ispezionabili. Tali ispezioni saranno eseguite da FERROVIENORD S.p.A ai soli fini di garantire la sicurezza ferroviaria.

Il comune di Tradate si farà carico di analoghe ispezioni per garantire la sicurezza

della circolazione ciclopeditone secondo le normative in essere.

Il comune di Tradate si impegna, su semplice richiesta di FERROVIENORD S.p.A, a provvedere con sollecitudine ad adempiere a tutte le indicazioni e prescrizioni date a seguito delle ispezioni effettuate, comprese l'emissione di ordinanze specifiche e l'eventuale chiusura della viabilità.

ART.5 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E RISTRUTTURAZIONE

Gli interventi di manutenzione straordinaria saranno a carico di FERROVIENORD S.p.A. mentre l' adeguamento funzionale e ristrutturazione (così come definiti dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 34233 del 25 Febbraio 1991 punto 9.5.1) delle opere di cui all'Art. 2 saranno eseguiti previa sottoscrizione di apposita convenzione con spese a carico dalla parte che otterrà un miglioramento funzionale del proprio servizio per effetto delle opere di intervento al manufatto.

Nel caso in cui gli interventi al manufatto comportino un miglioramento di entrambi i servizi (ferroviario e viabilistico) le spese saranno ripartite in modo proporzionale.

ART. 6 - DIVIETO DI CESSIONE

Il Comune di Tradate non potrà cedere la Convenzione, in tutto o in parte, per qualsivoglia titolo o causa, senza il previo assenso scritto di FERROVIENORD.

ART. 7 - DURATA

La Convenzione, si intende data ed efficace fino al 31 ottobre 2060 (data di scadenza della Concessione). FERROVIENORD, qualora le venisse rinnovata la Concessione, prorogherà, di conseguenza, la durata della Convenzione.

ART. 8 - CLAUSOLA 231/ANTICORRUZIONE

FERROVIENORD dichiara di essere a conoscenza del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Tradate, Triennio [●],

adottato con Delibera n. [●] del [●] e pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Tradate.

Il Comune di Tradate dichiara:

- 1) di applicare la Legge n. 190/2012 ("Legge 190/2012"), da cui discende il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza contenute e descrivente il sistema di prevenzione della corruzione adottato dal Comune di Tradate nei rapporti interni e con qualsivoglia soggetto pubblico e privato anche ai fini di stipula di contratti di diritto privato;
- 2) di essere a conoscenza del Decreto Legislativo n. 231/01 ("Decreto 231"), del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs n. 231/2001 ("Modello 231"), del Codice Etico e di Comportamento ("Codice Etico"), della Politica Anticorruzione ("Politica") adottati da FERROVIENORD così come pubblicati sul proprio sito internet www.ferrovienord.it;
- 3) di non aver mai effettuato pagamenti per fini corruttivi e di non aver mai proposto, promesso o consegnato direttamente o indirettamente "cose di valore" - così come definite nella Politica;
- 4) di non essere mai stato condannato in procedimenti penali concernenti i reati contemplati nella Legge n. 190/2012 e di non avere procedimenti giudiziari in corso impegnandosi altresì ad informare senza indugio FERROVIENORD di ogni eventuale proprio coinvolgimento o di propri soggetti apicali equiparati, ai fini della presente convenzione ai Manager (come definiti nella Politica), in qualità di indagati o imputati in procedimenti inerenti la Legge n. 190/2012;
- 5) di non aver mai riportato condanne per la violazione di norme contro la corruzione e di non avere procedimenti giudiziari in corso, impegnandosi altresì ad informare senza indugio FERROVIENORD di ogni eventuale proprio coinvol-

gimento o di propri soggetti apicali equiparati, ai fini della presente Convenzione ai Manager (come definiti nella Politica) in qualità di indagati o imputati in procedimenti penali concernenti reati di corruzione;

- 6) di impegnarsi a comunicare immediatamente al seguente indirizzo email organismodivigilanza@ferrovienord.it qualunque fatto di cui dovesse venire a conoscenza, posto in essere in violazione del Decreto '231, della Legge 190/2012, del Modello 231, del Codice Etico e della Politica, obbligandosi a fornire qualsivoglia informazione e documentazione richiesta da FERROVIENORD connessa al predetto fatto;
- 7) di prendere atto che qualsivoglia violazione del Decreto 231, della Legge 190/2012, del Modello 231, del Codice Etico e della Politica è considerata quale inadempimento degli obblighi contrattuali e che pertanto potrà comportare la risoluzione della presente Convenzione ex art. 1456 codice civile, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno. Le Parti si impegnano reciprocamente a tenersi manlevate da qualsivoglia azione o pretesa di terzi derivante, conseguente o comunque connessa a tale violazione.

ART. 9 - OBBLIGHI E RISERVATEZZA

Le Parti sono state reciprocamente rese edotte della circostanza che nell'esecuzione del presente rapporto può accedere e conoscere informazioni e documenti strettamente riservati che non possono essere divulgati o altrimenti portati alla conoscenza di terzi né utilizzati per finalità diverse dal presente rapporto.

Conseguentemente le Parti si impegnano, per sé e i propri ausiliari (ivi inclusi, i dipendenti, collaboratori o incaricati), a mantenere la massima riservatezza in merito alle informazioni e notizie afferenti l'altra Parte di cui abbia notizia o venga a contatto nell'espletamento delle proprie prestazioni. Le Parti si impegnano, pertanto, a

compiere ogni azione e ad impiegare ogni mezzo utile o necessario per assicurare e conservare – anche successivamente alla cessazione del presente rapporto - la massima riservatezza delle informazioni o notizie in qualsivoglia modo conosciute.

Le Parti si impegnano a garantire di:

- a) servirsi delle informazioni o notizie esclusivamente per gli scopi per cui le stesse sono state divulgate;
- b) astenersi rigorosamente dal farne uso diverso e non cederlo a terzi senza l'autorizzazione espressa e scritta dell'altra Parte;
- c) limitare con tutti i mezzi appropriati la diffusione delle informazioni e notizie a quelle sole persone all'interno della propria organizzazione che necessitino di venirne a conoscenza per ragioni legate esclusivamente al loro ufficio;
- d) informare compiutamente le persone coinvolte del contenuto del presente impegno di riservatezza ed assicurarsi che lo rispettino rigorosamente.

Le Parti, si danno reciprocamente atto, che restituiranno a semplice richiesta dell'altra Parte i documenti su cui sono contenute o riprodotte le informazioni, tutte le copie degli stessi ed ogni elaborazione basata su tali informazioni.

ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti dichiarano che ognuna sarà titolare del trattamento rispetto ai dati personali eventualmente processati nell'ambito della Convenzione, con riferimento ai processi di cui alla singola Parte definisce finalità e modalità e che tratteranno i dati personali conferiti da controparte per le finalità di gestione della Convenzione, adempimento di obblighi contabili e fiscali ed eventuale gestione del contenzioso. I dati personali avranno eventualmente come destinatari terzi incaricati di svolgere o di fornire specifici servizi strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale. I dati personali saranno conservati in modo completo per tutto il periodo

dell'esecuzione della Convenzione; successivamente, saranno conservati per un periodo di almeno 10 (dieci) anni ai fini di ottemperare agli obblighi di legge. Le Parti si impegnano vicendevolmente ad assicurare i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento europeo 679/2016 (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, aggiornamento, integrazione dei dati od opposizione al trattamento), diritti che potranno essere esercitati scrivendo alle rispettive sedi legali.

ART. 11 - FORO COMPETENTE

Per ogni vertenza giudiziaria dipendente dall'esecuzione e interpretazione della presente Convenzione è competente il giudice del luogo ove è posto l'immobile, ai sensi dell'art. 21 c.p.c.

ART. 12 - IMPOSTE E TASSE

Le spese di bollo e di registrazione, che avverrà in caso d'uso, nonché le spese inerenti e conseguenti la Convenzione sono a totale carico di FERROVIENORD.

La Convenzione è redatta in quattro originali, due per ciascuna delle Parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano,

.....

DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1341 E SS. DEL CODICE CIVILE

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1341 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili, il Comune di Tradate, come sopra rappresentato, dichiara di aver letto e valutato ciascun articolo, pattuizione e condizione contenute nella Convenzione e nei documenti allegati o da esso richiamati e di accettarne specificatamente i contenuti in ogni loro parte compreso i seguenti specifici articoli: ART.4 – MANUTENZIONE DEL MANUFATTO; ART. 5 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE

STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E RISTRUTTURAZIONE,

ART. 6 – DIVIETO DI CESSIONE e ART. 11 – FORO COMPETENTE.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano,

BOLLA